

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 043 del 08.03.2012

Oggetto: Personale comunale – limiti all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile – presa d'atto.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 488, con decorrenza dal 13.03.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 043 Del 08.03.2012	Personale comunale – limiti all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile – presa d'atto.
--	--

L'otto marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Assente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Visto l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, in base al quale:

- a partire dal 2011 le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 276/2003, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Considerato che tale normativa è vincolante per le amministrazioni statale e costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali devono adeguarsi regioni, province autonome ed enti del servizio sanitario nazionale.

Preso atto che i Comuni non hanno obbligo specifico di adeguamento alla stessa.

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'assunzione di personale a tempo determinato (n. 1 istruttore di vigilanza categoria C) e per la somministrazione di lavoro (n. 1 collaboratore amministrativo categoria B3) ammonta a complessivi € 38.239,98.

Preso atto che in tale computo non sono state incluse le assunzioni di personale a tempo determinato per i cantieri finalizzati all'occupazione, finanziate con una quota del fondo unico regionale o altri casi di assunzioni di personale coperte con trasferimenti finalizzati dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di prendere atto che non si applica ai Comuni il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzione, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente alle RSU e alle OO.SS..

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.